



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati MARINO, MURA, DE MARTINI, PITTALIS, ROTELLI, BARBUTO, BARZOTTI, BRUNO BOSSIO, CABRAS, CADEDU, CARINELLI, CORDA, DE LORENZIS, DEIANA, FICARA, GRIPPA, Alberto MANCA, PENTANGELO, PERANTONI, RAFFA, ROSSO, SCAGLIUSI, SCANU, SOZZANI, TERMINI e VALLASCAS

(V. Stampato Camera n. 1615)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati il 17 aprile 2019*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 2019*

**Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento
dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche)

1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:

a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;

b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio ».

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto di cui al comma *1-bis* che eserciterà il servizio di trasporto turistico ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00